

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3510</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Disciplina dei rapporti sorti sulla base  
del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266

*Seduta del 25 febbraio 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per il rifinanziamento degli enti di sviluppo, il Governo presentò al Parlamento, il 5 aprile 1973, il disegno di legge n. 1978/C, che trovasi tuttora all'esame della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, in sede referente.

Nel corso della discussione di tale disegno di legge emerse la opportunità di emanare contestualmente norme di principio per la regionalizzazione degli enti di sviluppo.

La complessità della normativa di principio prolungò i tempi di discussione, fino a che il problema del rifinanziamento assunse, nel giugno del 1974, carattere di estrema necessità ed urgenza a causa del superamento della « linea di credito » concessa agli

enti dagli Istituti di credito in attesa della approvazione del citato disegno di legge n. 1978/C.

Fu emanato perciò il decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, il cui testo riproduceva, in sostanza, le disposizioni finanziarie dell'originario precitato disegno di legge n. 1978/C, con una maggiorazione di lire 14 miliardi della linea di finanziamento a mezzo mutui per la copertura del fabbisogno degli anni decorsi fino al 31 dicembre 1973, e di lire 45 miliardi per la concessione dei contributi relativi all'anno 1974.

Il decreto-legge n. 266, però, non veniva convertito in legge in relazione ai complessi lavori parlamentari allora in corso.

Tale decreto prevedeva:

a) il finanziamento, per gli enti di sviluppo regionali, per 16 miliardi, fino alla data di trasferimento alle regioni (31 marzo 1972);

b) il finanziamento, per gli enti di sviluppo interregionali, per 7 miliardi e 400 milioni fino al 31 dicembre 1972, e 43 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, oltre la possibilità per il Ministero di autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui entro il limite di 71 miliardi;

c) il finanziamento particolare per l'Opera nazionale combattenti, l'Ente di irrigazione Puglia, Lucania ed Irpinia, l'Ente di irrigazione di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, per 1 miliardo e 200 milioni per il 1972, e 1 miliardo e mezzo per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

Lo stanziamento complessivo recato dal decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266 è il seguente: 185 miliardi e 600 milioni di cui lire 71 miliardi di finanziamento a mezzo mutui e lire 114 miliardi e 600 milioni con stanziamenti di bilancio.

In esecuzione del decreto-legge n. 266 sono stati emessi provvedimenti in applicazione dei quali sono stati effettuati pagamenti per il complessivo importo di lire 11.101.200.000.

La predetta somma di lire 11.101.200.000 si riferisce per 1.600 milioni agli enti regionali, sicché sullo stanziamento di lire 16.000 milioni recato dal primo comma dell'articolo 1 è rimasta inutilizzata la somma di 14.400 milioni.

Si riferisce, poi, per lire 9.091,2 milioni (di cui lire 7.400 milioni computati nei fabbisogni relativi al 1972) agli enti interregionali di cui al secondo comma dell'articolo 1. Si riferisce, infine, per lire 410 milioni agli enti irrigui di cui al primo comma dell'articolo 2.

Per completezza di informazione, si descrivono singolarmente i provvedimenti emessi in applicazione del decreto-legge n. 266, in base ai quali è stata erogata la somma complessiva di lire 11.101.200 milioni innanzidetta.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1974 (registro n. 17, foglio n. 285) è stata ripartita la somma di lire 15.600 milioni fra i seguenti enti: Ente di sviluppo nelle Marche; Ente di sviluppo nell'Umbria; Ente Fucino-Ente di sviluppo in Abruzzo; Ente di

sviluppo in Campania; Ente regionale di sviluppo per il Molise; Opera Sila-Ente di sviluppo in Calabria.

Sull'anzidetto importo di lire 15.600 milioni è stato disposto il pagamento di lire 7.799 milioni, pari al 50 per cento della somma assegnata, ma è stata erogata la somma di lire 1.560 milioni, pari al 10 per cento della somma assegnata.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1974 (registro n. 17, foglio n. 287) è stata assegnata la somma di lire 400 milioni a favore dell'ente regionale di sviluppo per il Molise, per la costituzione del patrimonio di fondazione, disponendosi su tale importo il pagamento della somma di lire 200 milioni, ma è stata erogata la somma di lire 40 milioni, pari al 10 per cento della somma assegnata.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1974 (registro n. 17, foglio n. 284) è stata ripartita la somma di lire 90.912 milioni fra i seguenti enti: Ente Delta Padano-ente di sviluppo; Ente Maremma-Ente di sviluppo in Toscana e Lazio; Ente di sviluppo in Puglia e Lucania; ETFAS-Ente di sviluppo in Sardegna; Ente nazionale per le Tre Venezie.

Sull'anzidetto importo di lire 90.912 milioni è stato disposto il pagamento di lire 22.726 milioni, pari al 25 per cento della somma assegnata, ma è stata erogata la somma di lire 9.091,2 milioni, pari al 10 per cento della somma assegnata.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1974 (foglio n. 17, registro n. 286) è stata ripartita la somma di lire 4.100 milioni tra i seguenti enti: Opera nazionale per i combattenti; Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia; Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Sull'anzidetto importo di lire 4.100 milioni è stato disposto il pagamento di lire 2.050 milioni, pari al 50 per cento della somma assegnata, ma è stata erogata la somma di lire 410 milioni, pari al 10 per cento della somma assegnata.

Il presente disegno di legge tende a convalidare i pagamenti effettuati sulla base dei provvedimenti innanzi descritti, adottati in applicazione del decreto-legge non convertito.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo.